



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E TECNICO PRESTAZIONALE

**Servizio di verifica dell'esposizione alla radioattività naturale
derivante dalla concentrazione di gas Radon all'interno di
alcuni edifici di proprietà comunale secondo quanto dalla L.R.
n. 30 del 03/11/2016 e s.m.i..
CIG ZCA269301E**

**Il Responsabile del Procedimento
Arch. Pantaleo De Finis**

**Il Progettista
Ing. Roberto Marinelli**

1. PREMESSA

In ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. n° 30/2016 e s.m.i., ai fini della valutazione del rischio da esposizione ad agenti fisici e misura dei parametri chimici/fisici ambientali nei luoghi di lavoro, è obbligo del datore di lavoro valutare la presenza di gas radon all'interno degli edifici di proprietà dello stesso.

Il presente Capitolato disciplina le modalità della verifica dell'esposizione alla radioattività naturale derivante da gas Radon.

2. OGGETTO DELL'APPALTO-ELENCO STRUTTURE DA VERIFICARE

L'appalto ha per oggetto la verifica dell'esposizione alla radioattività naturale derivante dalla concentrazione di gas Radon all'interno di alcuni edifici di proprietà comunale secondo quanto previsto dalla L.R. n. 30/2016 e s.m.i..

Gli immobili, oggetto di verifica sono i seguenti:

Attività	indirizzo	numero piani
Municipio	P.zza Principe di Napoli	2
Scuola Pascoli Giovinezzi Centrale	Via Mazzini	3
Scuola Mater Christi	Via delle Spinelle	1
Scuola Parco Valentino	Via don Luigi Sturzo	1
Scuola Spineto Montecamplo	Via delle Spinelle	1
Scuola Surico Centrale	Via delle Spinelle	2
Scuola Pascoli Giovinezzi Succursale	Via delle Spinelle	2
Palazzetto dello sport	Via Aldo Moro	1
Scuola De Amicis	Ex Enaoli – Castellaneta marina	3
Polivalente	Via don Luigi Sturzo	2
Auditorium	Viale Verdi	1
Palazzo Catalano	Via Vittorio Emanuele	3

Il numero di dosimetri necessario per l'espletamento del servizio è stimato in circa n. 250 per semestre di misurazioni.

3. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Le misurazioni dovranno essere effettuate per ogni immobile comunale di cui al punto 2. Tale misurazione dovrà essere effettuata con strumentazione passiva (Dosimetro per misurazione radon CR39).

I dosimetri dovranno essere posizionati in luoghi idonei, possibilmente in quota, e in maniera tale da inibirne la loro rimozione, e/o vandalizzazione da parte degli alunni. L'appaltatore si assume la responsabilità del posizionamento degli stessi e si impegna a sostituire, senza nessun onere aggiuntivo da parte della stazione appaltante, eventuali dosimetri vandalizzati e/o difettosi.

La misurazione della concentrazione di gas radon, dovrà essere svolta su base annuale e dovrà suddivisa in due semestri (primavera-estate e autunno-inverno, o viceversa). Gli esiti delle misurazioni dovranno essere inviati, entro 30 giorni dalla conclusione del rilevamento semestrale alla stazione appaltante. Alla fine della

rilevazione annuale dovrà essere redatta una relazione di sintesi dei risultati ottenuti. Il risultato delle misure deve essere contenuto in un rapporto di prova e riportare almeno le seguenti informazioni:

- Intestazione dell'organismo che rilascia il documento.
- Identificazione del documento (per esempio un numero o codice progressivo).
- Dati anagrafici del committente.
- Tecnica di misura utilizzata.
- Periodo di esposizione per ogni rivelatore esposto (sotto la responsabilità del committente) e relativi risultati in termini di concentrazione.
- Risultato della concentrazione di radon media annua associato al luogo della misura, chiaramente individuato (se in un luogo di lavoro vengono effettuate misure in più locali/ambienti o più misure in uno stesso ambiente, è necessario che nella scheda informativa compilata dal committente sia identificato ciascun punto di misura e che lo stesso identificativo sia riportato nella relazione).
- Incertezza associata a tutti i risultati delle misure.
- Firma della persona che ha effettuato le misure e di chi autorizza il rilascio del risultato;
- Eventuali note relative ai risultati.

4. VALORE DELL'APPALTO E CORRISPETTIVI

L'importo complessivo a base d'asta ammonta ad € 16.875,00 (sedicimilaottocentotrentacinque/00) IVA esclusa.

Gli oneri di sicurezza specifici derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero, in quanto il posizionamento dei dosimetri dovrà avvenire negli orari di chiusura al pubblico delle strutture.

La base d'asta è remunerativa anche del costo della manodopera, ottenuto in stretta applicazione dei contratti di lavoro di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle attrezzature, dei costi generali e dell'utile di impresa.

Il fornitore, in fase di predisposizione della propria offerta, determinerà l'importo complessivo necessario per i servizi richiesti. Oltre agli oneri assicurativi la quotazione, inoltre, comprende:

- le eventuali spese di trasferta;
- il trasporto dei materiali e delle attrezzature necessarie;
- l'installazione dei dosimetri;
- l'emissione dei risultati delle attività e la relazione di sintesi;

L'appalto sarà affidato, sulla base di una trattativa diretta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione sarà eseguita con il criterio di cui all'art. 95 comma 4 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016 ovvero in favore dell'offerente che avrà offerto il prezzo più basso.

L'offerta economica si intende a corpo, e pertanto, l'operatore economico dovrà valutare, in sede di presentazione dell'offerta, consultando le planimetrie con le localizzazioni dei dosimetri, la necessità di installare ulteriori dosimetri rispetto a quelli previsti compresi nel prezzo a corpo offerto.

5. PERSONALE E CONDUZIONE DEL SERVIZIO

- Tutti gli interventi previsti nel presente C.S.A. devono essere eseguiti con personale e mezzi idonei ed adeguati nonché rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza ed antinfortunistica ed in numero tale da assicurare la realizzazione a perfetta regola d'arte;
- La ditta appaltatrice, nell'esecuzione del servizio de quo, è tenuta ad attuare nei confronti dei propri dipendenti e/o soci lavoratori la piena applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria nonché degli accordi integrativi regionali ed in speciale modo a garantire a norma dell'art.4 del CCNL del 24/10/1997 e s.m.i., l'assunzione di tutto il personale già impiegato nei servizi, nei modi e nelle condizioni previste dalla legislazione vigente e dai contratti collettivi di categoria ed in particolare, il riconoscimento della qualifica posseduta e della anzianità pregressa;
- La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria;
- Tutti gli obblighi e gli oneri antinfortunistici, assistenziali, assicurativi e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto o possibilità di rivalsa nei confronti del Comune o in solido con esso e di ogni indennizzo;
- L'appaltatore dovrà comunque trasmettere, prima della stipula del contratto di appalto, il D.V.R. di cui all'articolo 29 del D.lgs. 81/2008 e comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- La ditta aggiudicataria dovrà dare in uso ai propri dipendenti attrezzature, macchine e materiali che corrispondono pienamente alle norme vigenti in ambito UE e comunque attenendosi al D.lgs.81/2008;
- L'appaltatore dovrà, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, indicare il nominativo di un proprio responsabile, che sarà il referente e il coordinatore del servizio e che la rappresenti durante tutto lo svolgimento del servizio. A tale soggetto saranno affidati il coordinamento delle attività e, quindi, il ricevimento di segnalazioni e di chiamate da parte della Stazione Appaltante e il controllo delle attività effettivamente svolte. Tale soggetto dovrà tenere i contatti con la Stazione Appaltante. A tal fine comunicherà i propri recapiti telefonici (cellulare e fisso), fax ed e-mail. In caso di assenza o sostituzione del referente l'appaltatore dovrà nominare contestualmente un sostituto e comunicarne tempestivamente alla Stazione Appaltante nome e recapiti;
- In caso di inottemperanza accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente ad eliminarla, utilizzando la cauzione, ovvero le somme dovute all'appaltatore per le prestazioni eseguite, senza che l'appaltatore medesimo possa opporre eccezioni né aver titolo al risarcimento danni;
- Prima dell'inizio dell'appalto, la ditta appaltatrice dovrà fornire all'ente appaltante l'elenco dei dipendenti addetti al servizio appaltato, con le relative generalità, domicilio, qualifica professionale,

al fine di consentire la verifica della idoneità dei dipendenti stessi.

6. - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore provvederà a denunciare al direttore dell'esecuzione del contratto l'accaduto, entro e non oltre le 48 ore successive, pena la decadenza dal diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dell'esecuzione del contratto procederà all'accertamento:

- dello stato delle cose dopo il danno e delle cause del danno medesimo precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- delle eventuali negligenze dell'appaltatore e della osservanza o meno delle prescrizioni delle regole dell'arte e delle indicazioni del direttore dell'esecuzione del contratto;
- dell'eventuale omissione delle cautele necessarie ad evitare o prevenire il danno.

7. GARANZIE

7.1 Garanzia Provvisoria

In sede di presentazione dell'offerta il concorrente dovrà produrre una garanzia fideiussoria di **€ 337,50 (trecentotrentasette/50)** pari al 2% dell'importo a base di gara ai sensi dell'**art. 93 d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.** costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di:

- contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione;
- la garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 (*Scadenza dell'obbligazione principale*), comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

È consentita la riduzione della garanzia nei casi di cui all'art.93, comma 7; in tali casi, la cauzione dovrà

essere corredata dalle certificazioni o documentazione giustificativa.

7.2 Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale. Qualora l'appalto dovesse essere aggiudicato con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 1%.

Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, c. 7 del D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria;

Al fine dell'applicazione di tali riduzioni, l'appaltatore dovrà produrre prima della stipula del contratto idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l'applicazione delle riduzioni previste dall'articolo 93, c. 7 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante si avvarrà della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori nei luoghi dove viene prestato il servizio. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva sarà svincolata a seguito dell'emissione del certificato di regolare esecuzione

8. POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La copertura assicurativa di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere costituita per

un massimale non inferiore a euro € 500.000,00 per la responsabilità civile eventualmente derivante direttamente o indirettamente sia al Comune sia all'Appaltatore in conseguenza allo svolgimento del servizio appaltato;

9. DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

- Cauzione definitiva, da costituirsi secondo quanto stabilito dall'art.103 del D.L.gs n.50/2016 e s.m.i.;
- Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per danni a persone, cose e fabbricati con massimale non inferiore a € 500.000,00 stipulata con primarie compagnie assicuratrici;
- Elenco del personale, assunto alle proprie dipendenze e relativa qualifica e generalità;
- Nominativo e recapito (anche telefonico) del coordinatore e responsabile unico di tutte le attività previste nel disciplinare, al quale i funzionari comunali dovranno rivolgersi per i rapporti con il personale. Detto responsabile dovrà essere immediatamente reperibile per ogni eventuale necessità;
- Dichiarazione sul Conto Corrente dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria con indicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 c.7 Legge 136 /2010 e s.m.i..

10. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

11. PAGAMENTI

Il corrispettivo dell'appalto verrà liquidato dalla Stazione Appaltante come di seguito:

- nella misura del 40% dopo l'installazione dei primi 250 dosimetri;
- nella misura del 30% dopo la sostituzione dei dosimetri ed a seguito della trasmissione delle risultanze del report semestrale alla stazione appaltante;
- nella misura del 30% a seguito della trasmissione della relazione finale relativa alle 2 misurazioni semestrali, a completamento del servizio.

Le liquidazioni avverranno entro 60 giorni dall'emissione della fattura elettronica da parte dell'appaltatore, a seguito di verifica da parte del RUP della corretta esecuzione del servizio.

L'irregolarità del D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del mandato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento.

12. -CONTROLLI

I controlli sul servizio saranno eseguiti dagli uffici comunali preposti. Al fine di consentire i controlli l'appaltatore è tenuto a presentare alla S.A. nei 15 giorni seguenti il posizionamento dei dosimetri passivi, pianta dettagliata delle eventuali modifiche apportare al posizionamento degli stessi. La Stazione Appaltante, per verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio, nomina prima dell'aggiudicazione definitiva del servizio oggetto dell'appalto, un direttore dell'esecuzione del

contratto nel rispetto dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016. A tal fine il direttore dell'esecuzione procedere senza preavviso a sopralluoghi al fine di verificare il corretto posizionamento dei dosimetri. La Stazione Appaltante può chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con l'appaltatore qualora lo ritenga necessario.

L'appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

13. PERSONALE E ATTREZZATURE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

L'Operatore economico appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale sufficiente ad assicurare il regolare espletamento delle operazioni di cui al presente C.S.A.

Il personale dovrà essere fisicamente idoneo, munito di autorizzazione sanitaria, dovrà indossare indumenti di lavoro uniforme con contrassegno dell'operatore economico e cartellino identificativo recante il nome, cognome e qualifica, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, come previsto dall'art. 20 del D.lgs. 81/2008.

Il personale dovrà tenere un comportamento confacente alla natura del servizio e del luogo nel rispetto delle norme, ogni operazione dovrà essere eseguita nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tutto il personale agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore.

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione comunale per il perfetto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'espletamento dei lavori previsti nel presente Capitolato.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria e alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla sua struttura o dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 81/2008, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, accertata dall'amministrazione comunale o ad essa segnalata dagli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento fino alla definizione degli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia contributiva e di sicurezza.

È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative urgenti.

14. PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore, intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, qualora si verificino gli inadempimenti di cui al seguente schema, il Comune di Turi stessa promuoverà la contestazione degli

addebiti in contraddittorio con l'Appaltatore, sentite le controdeduzioni che dovranno essere fornite dal responsabile della stessa in forma scritta entro e non oltre 5 giorni dalla contestazione.

In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, il Comune di Turi potrà procedere direttamente all'applicazione delle penali di seguito specificate ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate. Atteso il risultato della contestazione, potrà applicare, a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'inadempimento fino al cessare dello stesso, una penale secondo quanto indicato nel seguente schema. Resta comunque ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c.

Mancata trasmissione del risultato delle rilevazioni semestrali o della relazione finale	Dal primo al trentesimo giorno di ritardo.	1 per mille dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo
	Dal trentesimo giorno di ritardo:	2 per mille dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo
Mancata sostituzione di dosimetri difettosi e/o vandalizzati	Dal primo al trentesimo giorno di ritardo:	1 per mille dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo
	Dal trentesimo giorno di ritardo:	2 per mille dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo

15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell'art.108 del D.lgs. n.50/2016 e dell'art. 1453 del Codice Civile, previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- gravi e reiterate inadempienze alle norme di Legge o del contratto, da parte dell'appaltatore nella gestione del servizio affidato;
- impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio in appalto;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità delle operazioni finanziarie relativi al presente appalto di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- in caso di mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un

rappresentante dell'appaltatore;

- per ogni altra inadempienza, così come disposto dall'art. 1453 del Codice Civile.

In caso di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni derivanti dalla risoluzione stessa.

16. RECESSO

La Stazione Appaltante, in applicazione dell'art. 109 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari. In caso di recesso della Stazione Appaltante, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.

17. CONTROVERSIE

In caso dovessero insorgere controversie in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto d'appalto derivante dal presente Capitolato Speciale esse verranno definite in sede giudiziaria. Il Foro competente è quello di xxxxx. È esclusa la competenza arbitrale.

18. NORME DI RIFERIMENTO

Il servizio così come descritto è regolato dal presente C.S.A., dal Codice Civile, dal D.lgs. n.81/2008 dal D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.

L'operatore economico affidatario con la sottoscrizione del contratto si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti che nello svolgimento delle prestazioni siano applicabili.

19. RINVIO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Nessun eventuale accordo verbale, che comporti aggiunte o modifiche al contenuto del contratto, potrà avere efficacia se non tradotto per iscritto e nelle forme amministrative previste.